



AGATA CAPO
NOTAIO

Repertorio n.15470

Raccolta n.10001

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore dodici.
In Viareggio, presso il mio Studio.

Il dì 14 gennaio 2026

Innanzitutto a me Avv. Agata CAPO, notaio in Viareggio, con studio alla via Marco Polo n. 139, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Lucca,

sono presenti:

- **Battista CERAGIOLI**, nato a Camaiore (LU) il 27 ottobre 1965, residente in Viareggio (LU) alla via Pasquale Elio Pardi n. 11/A, codice fiscale: CRG BTS 65R27 B455P;
- **Grazia SINAGRA**, nata a Viareggio (LU) il giorno 8 novembre 1966, residente in Viareggio alla via Pasquale Elio Pardi n. 11/A, codice fiscale: SNG GRZ 66S48 L833T;
- **Cristiano CERAGIOLI**, nato a Massa (MS) il 21 ottobre 1999, residente in Viareggio (LU) alla via Pasquale Elio Pardi n. 11/A, codice fiscale: CRG CST 99R21 F023V;

tutti soci dell'associazione culturale e sociale:

-- **"INSIEME ETS"**, con sede in Viareggio (LU), patrimonio iniziale dell'associazione euro 1.200 (milleduecento), codice fiscale: 02606220461.

I costituiti, *della cui identità personale io notaio sono certo*, mi richiedono di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea della predetta associazione, indetta per questo giorno, ora e luogo, con il seguente:

ordine del giorno

- **adeguamento integrale dello statuto sociale della suddetta associazione alla normativa vigente del Codice del Terzo Settore.**

Indi i costituiti mi richiedono di assistere all'assemblea redigendone il relativo verbale.

Assume la presidenza per unanime designazione degli intervenuti il costituito Battista Ceragioli, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il quale dichiara, constata e fa constare:

- che l'assemblea è stata convocata con raccomandata ricevuta in data 5 gennaio 2026;
- che sono presenti in proprio e per deleghe acquisite agli atti dell'associazione, tutti gli associati e precisamente:
- oltre ai tre componenti sopra generalizzati, anche i signori:
 - Giovanni Sinagra nato a Granmichele (CT) il 9 dicembre 1936 residente in Viareggio alla via Monte Sumbra n. 34;
 - Andrea Marchiò nato a Lucca il 14 aprile 1981 residente in Capannori alla via Per Corte Pellegrini n. 28;
- dell'organo amministrativo sono presenti solo i signori Battista Ceragioli, Cristiano Ceragioli e Grazia Sinagra;
- che l'organo di controllo non è istituito;
- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aprondo appunto la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto dell'associazione alla normativa vigente del Codice del Terzo Settore riscrivendo tutti gli articoli, lasciando invariati la denominazione e la sede.

REGISTRATO A
VIAREGGIO
IL 14 gennaio 2026
AL N. 141
ESATTI EURO: esente

A questo punto da lettura della nuova versione dello statuto composto do diciannove articoli.

L'Assemblea, dopo adeguata discussione, ed all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

- di adeguare integralmente lo Statuto dell'associazione alla normativa vigente del Codice del Terzo Settore, in conformità di quanto proposto dal Presidente;

- di conferire al Presidente dell'Associazione, signor Battista Ceragioli, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente delibera ivi compreso quello di apportare tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla competente autorità in sede di deposito del presente atto nel RUNTS e di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato statuto.

Il comparente chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Il nuovo testo dello statuto, testè riformulato composto di 19 (diciannove) articoli, previa lettura datane ai comparenti e presente l'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Dichiarano i comparenti di essere stati informati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 e successive modifiche e del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene sciolta e sono le ore dodici e minuti quarantacinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate di un foglio fin qui. Di esso ho dato lettura ai costituiti, presente l'assemblea, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, e sono le ore tredici.

Firmato: Battista Ceragioli, Sinagra Grazia, Cristiano Ceragioli

----AGATA CAPO - NOTAIO - SIGILLO ----

=====

Allegato A all'atto n.
10001 di Raccolta

STATUTO Associazione Insieme ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Insieme ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Viareggio e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere la cultura musicale, il teatro, il cinema e la fotografia, la danza e le arti figurative e letterarie, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
- organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;



Cultura e Arte

Scopo e Finalità

Art. 1 e 2

- Europe*
Internationale
linguistica
Cultura Europa
- sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all'estero;
 - organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale;
 - organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento;
 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali locali;
 - valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all'immagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
 - favorire l'integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;
 - diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa *(se prevista)* secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla deliberazione dell'Organo di amministrazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa *(se prevista)* entro 10 giorni dalla scadenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



leapiole
Gustavo Coraggio
Bettine
Di mezzafra's comp. 1

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (*denominato Consiglio Direttivo*);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di 2/3 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole di 2/3 degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.



Carozzi
D'Amico
S. Magnifico
Bettini
Cavallotti

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo se nominato).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

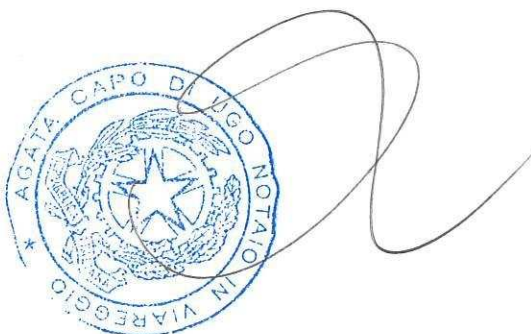
ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi Benito Caspioli
Segretario
Antonio Caspioli





Ricevuta del: 14/01/2026 ora: 13:37:37

Utc: 1768394253510971

Utc_string: 2026-01-14T13:37:33.510971+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 14/01/2026

Ora invio: 13:37:33

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 15470

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 234836569

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CPAGTA70P41F924Y

Ufficio delle entrate competente:

TZG - Ufficio Territoriale di VIAREGGIO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 0,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: CPAGTA70P41F924Y

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 15470/10001 (del codice fiscale: CPAGTA70P41F924Y)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 141 del 14/01/2026

Copia conforme all'originale composta di dodici facciate di sei fogli che
si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Viareggio, lì 14 gennaio 2026



Firmato digitalmente da
AGATA CAPO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LUCCA:80005290467